

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri ..... Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- avv. Pierfrancesco Bartolomucci ..... membro designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (estensore)

seduta del 5.3.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso presentato il 14 novembre 2012, i ricorrenti hanno esposto di avere stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento dell'importo di euro 6.624,00, da restituirsi in trentasei rate di euro 184 ciascuna. I ricorrenti hanno asserito di avere pagato tutte le suddette rate, sebbene con ritardo causato da motivi di natura personale. Per effetto di tali ritardi venivano iscritti in Crif senza il preavviso di cui all'art. 4, par. 7, del codice di deontologia. I ricorrenti hanno invocato gli orientamenti dell'ABF in materia al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, da commisurare alla "sofferenza indotta dal prendere contezza della sopravvenuta inibizione al credito bancario", a cui stabilmente accedono anche per esigenze ordinarie. Più specificamente, hanno denunciato di avere subito un rifiuto alla richiesta di finanziamento avanzato per l'acquisto di un'autovettura.

Tanto sopra premesso i ricorrenti hanno chiesto all'Arbitro di dichiarare l'intermediario tenuto ad attivarsi al fine di ottenere la tempestiva cancellazione dei nominativi dei ricorrenti da tutti i sistemi creditizi nei quali risultano segnalati. Hanno chiesto inoltre che l'intermediario sia dichiarato tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale determinato, per via equitativa, in misura non inferiore a € 5.000,00, per ciascuno dei ricorrenti e sia dichiarato tenuto al risarcimento del danno patrimoniale in favore del primo ricorrente determinato nella misura di € 15.000,00.

Si è costituito l'intermediario opponendo che al verificarsi del primo inadempimento, in

corrispondenza della ventisettesima rata, la convenuta inviava, con le modalità all'epoca ritenute adeguate, una comunicazione di preavviso di segnalazione in SIC. A gennaio 2011, mese di scadenza del piano di ammortamento, risultavano insolute cinque rate, nonostante vari solleciti telefonici. Nel mese di febbraio 2012 i ricorrenti concordavano il pagamento delle rate insolute, con stralcio degli interessi di mora. Anche a voler ammettere l'illegittimità della iscrizione – in quanto il preavviso era contenuto in una lettera di sollecito inviata per posta ordinaria – la resistente ha sottolineato come i danni lamentati non siano stati provati. Infatti, il diniego del finanziamento chiesto ad altro intermediario è intervenuto nell'agosto 2012, quando non sussisteva alcuna segnalazione pregiudizievole, eccezion fatta per alcune rate di ritardo; dalla nota si evince altresì che il diniego non è riconducibile ad alcuna segnalazione. Aggiunge la convenuta che contestualmente i ricorrenti risultavano segnalati in CRIF per ritardi nei pagamenti anche da parte di altri intermediari.

Dopo avere controdedotto come sopra riassunto, l'intermediario resistente ha chiesto all'Arbitro di dichiarare infondata la domanda risarcitoria ritenendo non comprovati i danni patrimoniali e non patrimoniali.

## DIRITTO

I ricorrenti si dolgono del fatto che il loro nominativo sia stato iscritto nelle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie senza che l'intermediario resistente li avvertisse preliminarmente, ai sensi dell'art. 4, 7° comma, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati.

Dalla documentazione versata in atti e dalla medesima prospettazione fornita dall'intermediario resistente risulta che la iscrizione dei ricorrenti nei sistemi di informazioni creditizie avvenne su iniziativa dell'intermediario stesso a seguito di una lettera di sollecito ad adempiere inviata per posta ordinaria.

Di fronte alla doglianza dei ricorrenti, che asseriscono di non essere stati preliminarmente avvertiti della segnalazione in SIC, grava sull'intermediario resistente l'onere di fornire la prova del preventivo avviso del cliente, prescritto dal citato art. 4, 7° comma, del codice di deontologia e dall'art. 125, 3° comma, T.U.B. La modalità di invio prescelta nel caso concreto (una lettera spedita per via ordinaria in luogo di una raccomandata con ricevuta di ritorno), tuttavia, ha impedito all'intermediario resistente la possibilità di fornire la prova della conoscenza della relativa comunicazione da parte dell'intermediario, non potendosi esso avvalere della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., che presuppone in ogni caso la prova dell'invio della missiva al recapito del destinatario (cfr. decisione ABF Collegio di coordinamento n. 3499/2012).

Sotto questo rispetto il comportamento dell'intermediario resistente appare censurabile.

Vero è che le morosità dei ricorrenti nel pagamento di diversi ratei di mutuo risultano non contestate tra le parti. Sono gli stessi ricorrenti ad ammettere di avere effettuato vari pagamenti in ritardo, adducendo "motivi di natura personale". I ricorrenti sono risultati morosi anche con riguardo agli obblighi assunti nei confronti di altri intermediari. L'esistenza di plurime segnalazioni nelle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie, di cui non è stata contestata l'illegittimità, induce a ritenere acclarata una condizione soggettiva di precaria affidabilità creditizia dei ricorrenti. Questa circostanza assume rilievo in riferimento alle pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti (cfr. in questo senso la decisione dell'ABF Collegio di coordinamento n. 3089/2012).

Con specifico riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata dal primo ricorrente e avente a oggetto il danno patrimoniale, poi, va rilevato che parte ricorrente ha versato in atti una comunicazione, datata 21 agosto 2012, che attesta come altro intermediario abbia rifiutato



la concessione di un finanziamento. La generica giustificazione adottata da questo intermediario - che ha invocato i “propri criteri di valutazione del merito creditizio” - e il fatto che all’epoca risultavano in SIC anche altre segnalazioni pregiudizievoli sollecitate da altri intermediari sono elementi che inducono ad escludere che possa ravvisarsi con sufficiente attendibilità un nesso causale tra la specifica segnalazione effettuata dall’intermediario resistente e il mancato accesso al nuovo finanziamento.

Quanto invece al danno non patrimoniale, va rilevato che i ricorrenti non sono riusciti a fornire la prova dell’asserito pregiudizio. Anche il danno non patrimoniale, difatti, non è configurabile *in re ipsa*, ma costituisce un “danno-conseguenza” caratterizzato dal fatto di non essere suscettibile di diretta e immediata valutazione economica. Nessun elemento di prova – anche alla luce di quanto dinanzi accennato in ordine alla loro precaria affidabilità creditizia – risulta acquisito agli atti, utile ad attestare un effettivo pregiudizio afferente alla sfera dei beni “moralì” dei ricorrenti.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI